

Comune di CASTELGRANDE

Provincia di Potenza

**REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE  
MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI  
LINEA**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 46 DEL 05/04/2007  
IN VIGORE DAL 19/05/2007

## **ART. 1**

### **DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15/1/92 n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e Legge Regionale 10/6/96 n. 28 e successive modifiche e integrazioni e alle ulteriori fonti normative che regolano la materia.

## **ART. 2**

### **DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Gli autoservizi non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della legge 21/1992.
3. L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

## **ART. 3**

### **CONDIZIONI DI ESERCIZIO E AMBITO TERRITORIALE**

1. L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza ed autorizzazione di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, rilasciate a persone fisiche in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge suddetta e agli organismi indicati nel 1° comma dell'art. 7 della medesima legge appartenenti agli stati dell'unione europea a condizione di reciprocità.
2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.
3. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
4. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
5. Unitamente alla licenza o all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 . Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.
6. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92.
7. Il numero massimo di licenze e autorizzazioni rilasciabili non può essere complessivamente superiore a tre.
8. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Unione Europea, a condizione di reciprocità, ove i regolamenti degli stati dell'Unione lo consentano.
9. La prestazione del servizio per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.

#### ART. 4

##### **MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate a mezzo avviso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.
2. Il concorso deve essere indetto dal responsabile del servizio entro 60 giorni dal momento che si sono rese disponibili una o più licenze. Il relativo bando deve essere pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune e recare i titoli di preferenza di cui al successivo art. 8.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o di una sola autorizzazione per ogni bando.
4. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un paese della Unione Europea.

#### ART. 5

##### **COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE**

1. E' istituita, con provvedimento di nomina della Giunta comunale, la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea e per l'applicazione del presente regolamento.
2. La commissione comunale è formata dal responsabile del servizio interessato che la presiede, dal responsabile del servizio di polizia municipale e dal responsabile dell'area tecnica. In caso di coincidenza degli incarichi di responsabile nella stessa persona, la Giunta Comunale individuerà diversamente i componenti della commissione.
3. Funge da segretario della commissione uno dei componenti della stessa.
4. La commissione svolge le funzioni di cui al 4° comma dell'art.4 della L. 21/92, e di cui alla Legge Regionale 10/6/96 n. 28.
5. La commissione opera validamente con la presenza di almeno due componenti; le decisioni sono adottate con il voto favorevole di almeno due componenti.

#### ART. 6

##### **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi e dell'autorizzazione di noleggio con conducente dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
  - a) certificato di iscrizione al ruolo;
  - b) dichiarazione di impegno a non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
  - c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento;
  - d) certificazione medica, con data non antecedente a tre mesi, attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
2. Per il rilascio della licenza e dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- b) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- c) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
- d) avere la sede o in ogni modo la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Castelgrande;
- e) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni.

3. Ferma restando la normativa generale in ordine alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, risulta impedimento soggettivo per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio taxi e/o noleggio con conducente anche se da parte di altri comuni .

4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 7

#### **RILASCIO DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il responsabile del servizio comunale competente, redatta la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.
2. La graduatoria di merito ha validità di un anno. Le licenze o autorizzazioni che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.
3. La licenza o autorizzazione hanno validità illimitata a condizione che vengono sottoposte ogni cinque anni ad una verifica generale tesa ad accertare il mantenimento dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dalla normativa.
4. Le licenze e autorizzazioni sono sottoposte a validazione annuale dietro presentazione di una dichiarazione dei requisiti redatta su apposito modello formato dall'ufficio competente e ulteriore documentazione necessaria.

#### ART.8

#### **TITOLI DI PREFERENZA**

1. Costituisce titolo preferenziale con l'attribuzione dei seguenti punteggi:
 

a) autovettura da adibire al servizio con 4 posti	punti 0,5
b) autovettura da adibire al servizio con più di 5 posti	punti 2
c) autovettura immatricolata nell'anno di pubblicazione del bando	punti 1
d) autovettura munita di dispositivo per l'accesso di portatore di invalidità	punti 3
e) per richiedente già in possesso di patente BK alla pubblicazione del bando	punti 2
2. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio, in impresa di noleggio per analogo periodo.

3. In subordine, è preferito chi ha svolto l'attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti in altro Comune del territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea.

#### ART. 9

##### **INIZIO DEL SERVIZIO**

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

#### ART. 10

##### **TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.
2. Il trasferimento deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della L. 21/92, è autorizzato dal comune alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della L. 21/92. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. Le licenze e le autorizzazioni possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
6. A tal fine, secondo i casi, il titolare, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, per ottenere la voltura del titolo autorizzato. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.
7. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non ne può essere attribuita altra, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

#### ART. 11

##### **COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE DI SERVIZIO**

1. Nell'esercizio dell'attività, il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
  - a) prestare il servizio;
  - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi di trasporto;
  - d) prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità;
  - e) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;

- f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - g) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
  - h) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto.
2. E' fatto divieto di interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo.

#### ART. 12

##### **INTERRUZIONE DEL TRASPORTO**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

#### ART. 13

##### **IDONEITA' DEI MEZZI**

1. La commissione consultiva di cui all'art. 5 dispone, per tramite della polizia municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
2. La polizia municipale verifica il rispetto delle caratteristiche di cui all'articolo 12 della L. 21/92 comunicando le eventuali difformità alla commissione consultiva per le opportune disposizioni.
3. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale, su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi della legge L.21/92.
4. Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso, da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 5.
5. In tale ipotesi, sulla licenza di servizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

#### ART. 14

##### **TARIFFE**

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate annualmente dal Comune su proposta della commissione di cui all'art. 5 del presente regolamento sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Le tariffe per l'esercizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti.

#### ART. 15

##### **VIGILANZA**

1. La commissione consultiva comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere richieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

**ART. 16**  
**DIFFIDA**

1. Il Responsabile del Servizio diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
  - b) non eserciti con regolarità il servizio;
  - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
  - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza darne comunicazione al Comune;
  - e) si procuri con continuità e stabilità il servizio nel territorio di altri comuni;
  - f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

**ART. 17**  
**SANZIONI**

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
  - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art.10 della Legge 24.11.1981 n.689 e successive modifiche ed integrazioni e di quanto previsto dal D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:
- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,82 ad un massimo di €.258,23 per la violazione dell'art.3, comma 5;
  - b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €.258,23 ad un massimo di €.516,46 per la violazione dell'art.3 comma 7;
  - c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,82 ad un massimo di €.258,23 per la violazione degli obblighi e divieti di cui all'art.11;
  - d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €.258,23 ad un massimo di €. 1032,91 per violazione dell'art.14.
- 3 La sanzione è applicata dal responsabile del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione salvo il pagamento in misura ridotta a norma delle vigenti disposizioni. Il relativo versamento è effettuato al tesoriere comunale su conto corrente intestato al Comune di Castelgrande ovvero tramite il sistema bancario.
5. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

**ART. 18**

## **SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il responsabile del servizio può disporre la sospensione, la revoca o la decadenza della licenza o l'autorizzazione d'esercizio, sentita la commissione di cui all'art. 5 del presente regolamento, nei casi e con la modalità contemplate negli artt. 15,16,17 e 18 della L. R. 10/6/96 n. 28.

### **ART. 19**

#### **IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o dell'autorizzazione.

### **ART. 20**

#### **DISCIPLINA TRANSITORIA**

1. Coloro che sono in possesso di licenze o autorizzazioni devono adeguarsi alle norme del presente regolamento entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

### **ART. 21**

#### **ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI, PUBBLICITA' E ENTRATA IN VIGORE**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale incompatibili o in contrasto con il medesimo.
2. Copia del presente regolamento a norma dell'art. 22 della Legge 7/8/90 n. 241 e successive modifiche sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
3. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio, nei modi e nei termini di legge.